

REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ALLOGGI E COMUNITA' PROTETTA

Art 1

FINALITA' E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

- 1- Il presente regolamento è adottato in riferimento all'art 49 dello Statuto Comunale ed alle disposizioni di cui alla Legge regionale n.5 del 26.01.1987 e alla deliberazione del Direttore Generale A:S:L: n.1 di Paola 1683 del 10.07.1998.
- 2- Con le norme del presente regolamento vengono stabilite – per l'istituzione – i criteri generali di funzionamento, le finalità da perseguire e gli organi di gestione.

Art 2

DEFINIZIONE – SEDE ED UBICAZIONE

- 1- L'istituzione, per l'esercizio dei Servizi Sociali, è una struttura socio- assistenziale a carattere residenziale, destinata a pazienti con problemi di natura prettamente psichiatrica.
- 2- L'istituzione ha sede in Bonifati capoluogo ed è ubicata nel centro abitato ed in unità residenziale, aventi i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art 3

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

- 1- L'assistenza è di tipo tutelare e le prestazioni di tipo alberghiero. Viene inoltre garantita, anche con l'eventuale contributo degli ospiti, una efficace pulizia dei locali ,dalla cucina alla lavanderia.

Art 4

AMMISSIONI

- 1- Per essere ammessi nell'istituzione che garantisce la Comunità Alloggi necessita:
 - a) domanda dell' esercente la potestà e/o la tutela, corredati dalla certificazione medica e relazione del servizio sociale e quant' altro all' uopo necessario;
 - b) dichiarazione sostitutiva per l' accertamento del reddito ai fini di stabilire la quota parte della retta
- 2- Il ricovero è disposto con motivata determinazione del Presidente del consiglio di amministrazione al quale deve essere indirizzata l' istanza.
- 3- Sono ammissibili a ricovero i soggetti che presentano le seguenti problematiche:
 - a) problemi di natura prettamente psichiatrica
 - b) dimessi dai manicomi giudiziari
 - c) pazienti con più ricoveri in ambiente psichiatrico e privi di riferimenti familiari e sociali
 - d) disabili con gravi difficoltà economiche e sociali
- 4- Avverso il diniego di ricovero, da disporsi con motivata determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione entro 10 gg decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
- 5- Il Consiglio di Amministrazione decide entro 10 giorni con formale deliberazione.
- 6- Per quanto concerne la Comunità protetta le ammissioni saranno disciplinate dalla convenzione stipulata con l' A.S.L. n.1 .

Art 5
DIMISSIONI

- 1- I pazienti possono essere dimessi per libera scelta e per il completamento del programma riabilitativo con raggiungimento di un soddisfacente grado di autonomia personale.

Art 6
RETTA

- 1- L'utente deve concorrere al pagamento della retta di ricovero nella misura dell'80 % del proprio reddito;
- 2- In assenza di reddito l'assistenza è gratuita.

Art 7
POLIZZA ASSICURATIVA

- 1- Il consiglio di amministrazione stipulerà, a favore dei pazienti e del personale, un'adeguata polizza assicurativa, tenuto conto delle caratteristiche soggettive degli ospiti.

Art 8
ORGANI

- 1- Sono organi dell'istituzione:
 - a) il Consiglio di amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Direttore

Art 9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1- Adotta gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente regolamento alla competenza dal Presidente e del Direttore
- 2- Importa l'azione dell'istituzione ai principi di trasparenza, legalità, efficienza, imparzialità, economicità.

Art 10
COMPOSIZIONE ,NOMINA E REQUISITI

- 1- Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri.
- 2- E' nominato dal Sindaco , entro 150 giorni dall'insediamento o di scadenza del precedente incarico, tenendo presente i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 3- I componenti del Consiglio di amministrazione non possono rivestire la carica di Consiglieri Comunali.
- 4- La posizione giuridica, lo status ed i requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono quelli previsti dalla legge per i Consiglieri Comunali.

Art 11
DURATA IN CARICA

- 1- Il Consiglio di Amministrazione ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina.
- 2- E' nominato o revocato – con atto monocratico del Sindaco – non prima di 60 giorni e non oltre 150 giorni dalla data di insediamento del Sindaco stesso ; decorso tale termine il consiglio s'intende confermato.
- 3- Il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art 12 DIMISSIONI

- 1- Le dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione sono presentate al Sindaco, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
- 2- Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni . Se queste sono apposte ,devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

Art 13 DECADENZA, RIMOZIONE DALLA CARICA E SURROGAZIONE

- 1- Qualora nel corso del mandato si rilevi una causa ostativa preesistente alla nomina, il Sindaco pronunzia la decadenza della carica di membro del consiglio di Amministrazione.
- 2- I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi dalla carica, anche prima della scadenza del mandato, solo per giusta causa.
- 3- La surrogazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, decaduti o rimossi dalla carica, deve avvenire entro 20 giorni del provvedimento di decadenza e/o rimozione.

Art 14 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1- Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai componenti e/o dal Direttore.

Art 15 AVVISO DI CONVOCAZIONE

- 1- l'avviso di convocazione ed il relativo elenco degli oggetti da trattare deve essere notificato, sotto la responsabilità del Direttore, ai componenti, a mezzo R.A.R. con preavviso di almeno cinque giorni.
- 2- Per i casi di urgenza e per integrazioni parimenti urgenti dell' o.d.g. è ammessa la convocazione mediante telegramma con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Art 16 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

- 1- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza del Presidente o suo delegato e di due componenti.

Art 17
SEDUTE

- 1- Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono private.

Art 18 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1- Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli su i contrari.
- 2- In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3- Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
- 4- Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Art 19
ISTRUTTORIA E VERBALIZZAZIONE

- 1- L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono curate dal Direttore.
- 2- Delle sedute è redatto verbale che sarà conservato in apposito registro, così come le deliberazioni desunte del verbale saranno numerate e conservate dalla Segreteria dell'istruzione.
- 3- I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Direttore.

Art 20
GETTONE DI PRESENZA

- 1- Ai componenti presenti, escluso il Presidente, compete, per ogni seduta, un gettone nella misura stabilita dal Consiglio Comunale per i Consiglieri.

Art 21
IL PRESIDENTE

- 1- Rappresenta l'istituzione ad ogni effetto di legge
- 2- E' nominato dal Sindaco e dura in carica lo stesso periodo previsto per il Consiglio di Amministrazione.
- 3- Può essere revocato dal Sindaco anche prima della scadenza del suo mandato per giusta causa.
- 4- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dagli art 14 e 15 del presente regolamento.
- 5- Vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio stesso
- 6- Adotta , in caso di necessità e di urgenza , i provvedimenti che ritiene opportuni nell'interesse dell'istituzione o necessari all'efficienza del servizio, portandoli poi a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
- 7- Ha diritto ad un compenso mensile pari all'indennità dell'assessore comunale
- 8- In caso di assenza e/o impedimento le funzioni del Presidente sono assunte del Consigliere delegato.

Art 22
IL DIRETTORE

- 1- Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione
- 2- Il suo rapporto con l'istituzione è disciplinato da contratto di diritto privato
- 3- Ha diritto ad un compenso mensile che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione e comunque non può superare l'indennità prevista dal Sindaco
- 4- Dirige tutte le attività dell'istruzione e garantisce la funzionalità dei servizi
- 5- E' responsabile del personale nei cui confronti esercita il potere direttivo e quello disciplinare
- 6- Adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'istituzione

Art 23
PIANTA ORGANICA

- 1- La dotazione organica del personale, al di fuori di quello medico, paramedico e/o ausiliario qualificato che sarà fornito dalla ASL n.1 di Paola ,è determinati dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle esigenze di funzionalità.
- 2- I rapporti di lavoro sono di natura parasubordinata ed intercorrono direttamente con l'istituzione che provvede, in piena autonomia e responsabilità, a gestirli per il tramite del Direttore, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia
- 3- Possono, inoltre ,essere stipulati contratti d'opera per le collaborazioni, di natura non subordinata, ad alto contenuto di professionalità

Art 24
BILANCIO E RENDICONTO

- 1- Il bilancio preventivo dell'istituzione, redatto in base alle norme della contabilità pubblica, D.Lgs n 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla scorta del piano tecnico finanziario, appositamente redatto, deve essere approvato del Consiglio di Amministrazione entro il 30 ottobre di ogni anno ed inviato, entro il 15 novembre, al Sindaco per sottoporlo all'esame del Consiglio Comunale.
- 2- Il Conto Consuntivo, unitamente al conto del patrimonio, deve essere approvato, dal Consiglio , entro il 31 marzo dell'anno successivo ed inviato al Sindaco, entro il 20 aprile, per sottoporlo all'esame del Consiglio Comunale.
- 3- Il servizio di Tesoreria sarà espletato dallo stesso tesoriere del Comune.
- 4- Il Revisore dei Conti sarà quello nominato dal Consiglio Comunale per il Comune.

Art 25
VERIFICA RISULTATI GENERALI

- 1- Gli amministratori dell'istituzione sono responsabili della corretta gestione finanziaria e dei risultati gestionali che saranno valutati e verificati dal Consiglio Comunale in occasione dell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo, fermo restando l'obbligo del pareggio.

Art 26
VIGILANZA

- 1- La vigilanza sull'istituzione è demandata dal Sindaco che può avvalersi anche di un suo collaboratore.

Art 27
ENTRATA IN VIGORE

- 1- Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.